

D. MIN. INTERNO 25/01/2019

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

D. MIN. INTERNO 25/01/2019 in vigore dal 06/05/2019, integra la regola tecnica di prevenzione incendi per edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m, contenuta nel D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246 (*Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.*);

- inserisce requisiti di sicurezza antincendio per le facciate di edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, cioè quelli con altezza antincendio superiore a 24 m (**punto 77** dell'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151).

Si ricorda che nel caso di rifacimento di facciate (compresi isolamenti a cappotto) o solai che superano il 50% delle superfici è necessario che i tecnici incaricati verifichino quanto previsto nella [Lett. Circ. Min. Interno 15/04/2013, n. 5043](#).

E' necessario adempiere alle prescrizioni del D.MIN entro il **06/05/2020**, mentre per l'installazione dei sistemi EVAC (evacuazione) si potrà adempiere entro il 06/05/2021.

In maniera molto sintetica è prevista l'adozione di misure organizzative per raggiungere un certo livello di prestazione:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

Tabella 0 - Misure gestionali per il livello di prestazione 0 (L.P.0)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;</p>
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none">- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 1 - Misure gestionali per il livello di prestazione I

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata) - informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; - mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; - esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; - verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; - adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato)
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; - non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuano le procedure di allarme e comunicazioni; - attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;
Misure antincendio preventive (Nota 1)	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; - mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; - corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; - riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...); - gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); - valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune. Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; - informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto - azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; - istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; - Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
<p>Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;</p> <p>Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

Tabella 2 - Misure gestionali per il livello di prestazione 2

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: - Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: - impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione dell'emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

Tabella 3 - Misure gestionali per il livello di prestazione 3

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: - predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; - designa il Responsabile della GSA; - designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); - prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
Responsabile della GSA (Nota 3)	Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: - predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; - aggiorna la pianificazione dell'emergenza; - effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate - fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; - segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore dell'emergenza	Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. - se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; - se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti	Come per il livello di prestazione 2
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: - centro di gestione dell'emergenza; - Sistema EVAC realizzato a regola d'arte;
Pianificazione emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;
Centro di gestione dell'emergenza	Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino,...). Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di: - informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); - centrale gestione sistema EVAC; - centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività	